

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLEGATO N. 5

**RILASCIO DEI NULLA - OSTA PER L'ATTRAVERSAMENTO
DELLE AREE FASCE ESPROPRIATE A SERVIZIO DELLE
CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA E DEI COLLETTORI
FOGNARI PRINCIPALI**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLEGATO N. 5.....	1
---	----------

RILASCIO DEI NULLA - OSTA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE AREE FASCE ESPROPRIATE A SERVIZIO DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA E DEI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI	1
---	----------

<i>Premessa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 1 - Concessioni – Autorizzazioni</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 - Domanda di Concessione e Autorizzazione</i>	<i>4</i>
<i>Art.3 - Allegati al modello delle domande.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.4 - Tempi per integrare documenti per emissione del nulla-osta tecnico</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Istruttoria – Pratica.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.6 – Condizioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.7 - Attività di manutenzione e riparazione delle opere.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.8 - Depositi cauzionali ed esonero.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.9 - Restituzione della cauzione</i>	<i>7</i>
<i>Art.10 - Rilascio di Autorizzazione per occupazioni temporanee.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.11 - Durata delle Concessioni ed Autorizzazioni</i>	<i>7</i>
<i>Art.12 - Rioccupazione del suolo concesso da parte dell'Amministrazione Consortile..</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Revoca della Concessione</i>	<i>8</i>
<i>Art.14 - Decadenza delle Concessioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Rinuncia</i>	<i>8</i>
<i>Art.16 - Voltura delle Concessioni e variazione d'uso</i>	<i>9</i>
<i>Art.17 - Spostamento di condotte.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.18 – Distanza delle costruzioni dalle condotte.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.19 - Variazione residenza del Concessionario.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.20 - Norme per la esecuzione dei lavori.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.21 - Obblighi del Concessionario.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 - Occupazioni d'urgenza</i>	<i>11</i>
<i>Art.23 - Costi istruttoria pratica e cauzione e canone annuo</i>	<i>11</i>
<i>Art.24 – Accertamento d'ufficio</i>	<i>13</i>
<i>Art.25 – Norme finali.....</i>	<i>13</i>

Premessa

Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall'art. 143 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Le infrastrutture idriche realizzate con finanziamenti realizzati a carico dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, dall'Agensud L. 64/86, dalla Regione ed altri Enti o Consorzi, fanno parte del demanio Regionale ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si rimanda al disposto della convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato in "house providing" dell'12 luglio 2016 e relativo Disciplinare per l'organizzazione e la gestione del S.I.I. approvato con D.G.R. Abruzzo n. 979 del 28.08.2006.

Il presente regolamento non è applicabile, all'occupazione di aree di proprietà o in concessione alla SACA S.p.a., con antenne e/o tralicci e/o apparecchiature idonee a qualsiasi tipo di trasmissione (dati, televisiva, radiofonica, telefonica etc.), si rimanda all'allegato n. 4 al regolamento del S.I.I..

Art. 1 - Concessioni – Autorizzazioni

Senza preventiva Concessione è vietato eseguire opere di attraversamento delle fasce d'esproprio a servizio delle condotte idriche e fognanti. Per poter eseguire tali opere è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:

Concessione: la concessione è quel provvedimento discrezionale con cui il soggetto giuridico (Ente o società) alla cui titolarità intestano i beni di natura demaniale, da qui in poi indicato quale Concedente, previo nulla osta tecnico del Gestore, attribuisce in via temporanea al suo destinatario nuovi diritti e nuove facoltà che egli prima non aveva. In relazione alla natura del bene concesso la concessione può avere ad oggetto tanto un bene demaniale quanto un bene patrimoniale indisponibile.

La fattispecie si applica ai casi di richiesta da parte di soggetti privati o Enti aventi ad oggetto l'espletamento delle seguenti opere: attraversamenti delle adduttrici idriche o dei collettori fognari principali e relative pertinenze con:

- linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo;
- metanodotti;
- reti fognarie;
- strade, autostrade e ferrovie;
- passi carrabili, depolverizzazioni, recinzioni;

- costruzione muri di controripa e di sostegno a difesa delle proprietà private;
- deroghe alle distanze dai confini per costruzioni di qualsivoglia genere (recinzioni, piccoli edifici, impianti, ecc.);

o con altri impianti ed opere, che possono interessare le condotte idriche di pertinenza del Gestore;

Autorizzazione: l'autorizzazione è quel provvedimento discrezionale con cui il Concedente del bene rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando pertanto il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare. Tale provvedimento può essere rilasciato per consentire a terzi: il compimento di opere che interessano in qualsiasi modo le condotte e depositi temporanei su fondi e su fasce territoriali di pertinenza in gestione.

Art.2 - Domanda di Concessione e Autorizzazione

Chiunque intenda ottenere il rilascio di uno dei provvedimenti indicati al precedente art. 1 deve presentare domanda a mezzo pec al Concedente.

La domanda deve contenere:

- le generalità del richiedente, la residenza anagrafica, il codice fiscale;
- l'indicazione esatta della durata e dei motivi dell'occupazione, nonché la misura dello spazio od area ad oggetto corredata;
- Elaborati grafici, di norma in forma digitale, composti da: planimetria catastale, pianta, sezioni, particolari esecutivi delle opere da eseguire ed eventuale altra documentazione che il Gestore riterrà di richiedere per l'istruttoria;
- L'indicazione della località dove le opere devono essere realizzate;
- l'impegno a sostenere tutte le spese inerenti all'istruttoria della pratica, al pagamento dei relativi canoni ed eventuali depositi cauzionali a titolo cautelativo e a garanzia di un eventuale risarcimento.
- l'esplicita dichiarazione di sottostare a tutte le condizioni contenute in tale Regolamento, nonché a quelle che il Gestore potrà prescrivere durante il corso dei lavori o in sede di collaudo delle opere concesse o autorizzate.

Qualora la richiesta sia presentata da Enti, Società, Assicurazioni, Fondazioni, Comitati e simili dovranno essere indicati oltre a quanto innanzi prescritto, la denominazione, lo scopo, la sede, nonché la persona che ha la rappresentanza legale, ed allegare copia del certificato camerale o altra documentazione atta ad individuare la rappresentanza legale.

La domanda incompleta o non corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente Regolamento dovrà essere regolarizzata secondo i tempi stabiliti dall'art.4.

In ogni caso, una domanda non potrà avere che un solo oggetto, anche se relativo ad uno stesso bene pubblico.

Art.3 - Allegati al modello delle domande

Le domande devono essere firmate digitalmente eventualmente da un soggetto all'uopo delegato con delega esplicita per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche, corredate dai seguenti documenti:

- fotocopia del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A.;
- estratto di mappa catastale (1:2.000 e/o 1:1.000);
- attestazione versamento deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori o polizza fidejussoria;
- elaborati fotografici;
- Relazione tecnica, elaborati grafici rappresentanti lo stato di fatto e quello di progetto firmati digitalmente da un tecnico abilitato;

Art.4 - Tempi per integrare documenti per emissione del nulla-osta tecnico

I tempi per la richiesta di integrazione di dati e/o documenti eventualmente mancanti, per l'emissione del provvedimento di nulla-osta sono i seguenti:

- i dati e/o documenti eventualmente mancanti, dovranno essere richiesti entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta di nulla osta pervenuta al Gestore come acquisita al protocollo;
- i documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di documenti che sarà formulata a mezzo pec;
- la mancata presentazione dei documenti nei tempi previsti nella richiesta comporta l'immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
- il provvedimento di nulla-osta tecnico dovrà essere emesso entro e non oltre 30 giorni dall'integrazione fatte salve specifiche condizioni che impediscano l'effettuazione dei sopralluoghi necessari, e sarà inviato a mezzo pec al Concedente e per conoscenza al richiedente o all'intermediario se nominato;

Se la richiesta presentata dal richiedente è completa di tutti i documenti, l'atto definitivo viene rilasciato dal Concedente secondo le proprie tempistiche dopo aver acquisito il nulla-osta tecnico del Gestore.

Art. 5 - Istruttoria – Pratica

Ricevute le domande, gli elaborati tecnici allegati alla domanda sono sottoposti alla verifica istruttoria dell'Ufficio competente.

Il nulla-osta sarà rilasciato a firma del Responsabile dell'Area a cui è assegnato il patrimonio.

Art.6 – Condizioni

Le Concessioni e gli altri provvedimenti indicati al precedente art.1 del presente Regolamento si intendono sempre accordati:

- con l'accettazione del pagamento del canone annuo, stabilito dall'ERSI Abruzzo;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- durante il corso dei lavori fino al momento del collaudo, nel caso ne ravvisi la necessità per la manutenzione e per il buon funzionamento delle condutture idriche.

Art.7 - Attività di manutenzione e riparazione delle opere

Tutte le opere necessarie per la realizzazione degli attraversamenti, sono a carico del Concessionario al quale spetta pure la manutenzione delle stesse.

Verificandosi nella realizzazione dei lavori autorizzati danni agli acquedotti e/o ai manufatti di pertinenza, sia per manutenzione che per negligenze imputabili al Concessionario, lo stesso, è tenuto a provvedere, immediatamente (sotto pena di decadenza della Concessione) a sue cure e spese, alle riparazioni necessarie e senza bisogno di diffida o avvertimento.

In caso di inadempienza per mancata manutenzione, si procederà d'ufficio addebitando al Concessionario o al richiedente, le spese sostenute.

Il Concessionario è responsabile del ripristino di eventuali opere realizzate sulle fasce d'esproprio e sarà a suo carico il ripristino delle stesse in caso dovessero essere rimosse per qualsivoglia esigenza gestionale sollevando il Concessionario ed il Gestore da ogni pretesa;

Il Concessionario o richiedente terrà il Titolare ed il Gestore nonché e i suoi funzionari tecnici e amministrativi sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che per dato o fatto dell'atto amministrativo rilasciato potesse provenire da terzi, ribadendosi ancora che l'atto è accordato senza pregiudizio dei terzi stessi.

Art.8 - Depositi cauzionali ed esonero

Per la realizzazione di opere di attraversamento con nuove condutture o di qualsiasi altra opera che comporta l'esecuzione di lavori che comportino la remissione in pristino dei luoghi al termine della Concessione, o da cui possano derivare danni al Demanio o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Concessionario è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento in caso di rotture. L'entità del deposito cauzionale è stata determinata tenendo particolare riguardo alla natura, alla importanza, alle caratteristiche dei lavori e alla possibilità dei danni ai beni ed alle pertinenze demaniali, secondo la seguente tabella:

Diametro condotta	Tariffa €
Fino a 50 mm	500,00
Da 50 a 100 mm	750,00
da 125 a 200 mm	1.000,00
Da 225 a 300 mm	1.500,00
Oltre 300 mm	2.500,00

Art.9 - Restituzione della cauzione

Ultimati i lavori il Responsabile del Procedimento redigerà il certificato di collaudo dopo aver effettuato il sopralluogo con la parte entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del Concessionario, della fine dei lavori. La restituzione del deposito cauzionale potrà essere richiesta dal Concessionario solo dopo l'avvenuto collaudo delle opere.

Art.10 - Rilascio di Autorizzazione per occupazioni temporanee

Le Autorizzazioni per occupazioni temporanee di qualunque genere vengono rilasciate dopo aver controllato e verificato che le somme dovute siano state regolarmente accreditate e che le richieste sono conformi alle norme del Regolamento. In caso di accertamento d'ufficio il Gestore, oltre le spese di istruttoria pratica e la sanzione di € 516,46 per ha diritto di richiedere i canoni pregressi per il periodo di cinque anni ex art. 2948, n. 4, C.C. fatta salva la possibilità di segnalare l'abuso all'Autorità Giudiziaria.

Art.11 - Durata delle Concessioni ed Autorizzazioni

La Concessione si intende accordata per la durata di anni 9 (nove), tacitamente rinnovata per gli anni successivi qualora non vi sia disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, nei limiti dei diritti che spettano al Concedente ed al Gestore, quindi senza pregiudizio di quelli dei terzi, cosicché qualunque reclamo o opposizione dovesse da questi venire sollevato, dovrà essere tacitata dal Concessionario in modo che il Gestore non abbia mai a risentire danno o molestia di sorta. Per le Autorizzazioni temporanee la durata è inferiore all'anno.

Art.12 - Rioccupazione del suolo concesso da parte dell'Amministrazione Consortile

Qualora il Titolare o il Gestore, per modificazioni che intendesse apportare all'acquedotto, o per qualsiasi altro lavoro che dovesse eseguirvi, si vedesse obbligata a rioccupare temporaneamente, ovvero in modo definitivo, il suolo concesso, o a espropriare il terreno vicino di proprietà del Concessionario, potrà farlo in qualunque tempo senza che lo stesso abbia diritto a pretendere indennità di sorta, salvo il corrispettivo per il terreno da espropriarsi fissato secondo i criteri della legislazione vigente.

Art. 13 - Revoca della Concessione

Si dichiara in modo esplicito che la Concessione è meramente precaria, di guisa che essa non potrà mai costituire alcuna servitù a carico della proprietà demaniale.

Qualora per mutate circostanze, interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Titolare ed il Gestore si riservano espressamente il diritto di revocare la Concessione in qualsiasi momento per soddisfare l'interesse pubblico e senza che per questo il Concessionario abbia diritto a pretendere indennità o compensi qualsiasi.

Le Concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione di quanto versato in anticipo, il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi delle somme spese per ottemperare alle prescrizioni imposte dal Gestore o dal Concedente.

La revoca è disposta dal Rappresentante legale del Titolare con apposito provvedimento nel quale è assegnato al Concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di Concessione.

Il Concessionario verrà a conoscenza dell'eventuale provvedimento di revoca tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.14 - Decadenza delle Concessioni

Il suolo occupato per effetto della Concessione resterà sempre nella disponibilità del Gestore per l'esercizio della conduzione delle opere acquedottistiche.

Il Concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di Concessione, o alle norme stabilite nella Legge o nel presente regolamento;

Il Concessionario incorre altresì nella decadenza:

- allorché non si sia avvalso nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della Concessione accordatagli;
- qualora si venisse a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di Concessione da parte del Titolare;
- qualora il Concessionario non soddisfacesse al pagamento della annualità del canone previsto.

Art. 15 - Rinuncia

Il Concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla Concessione mediante comunicazione all'Ente concedente.

La rinuncia non avrà effetto se non dopo che il Concessionario avrà restituito il provvedimento di Concessione e avrà provveduto alla rimessa in pristino dell'opera occupata.

La rinuncia non comporta la restituzione dei canoni pagati per l'anno in corso.

Art.16 - Voltura delle Concessioni e variazione d'uso

In caso di successione a qualsiasi titolo, o di altra persona o Ente in una Concessione il subentrante dovrà, non oltre il termine di tre mesi, presentare regolare domanda al Titolare per ottenere voltura a proprio nome.

Se la successione avviene "*inter-vivos*", il Concessionario cessante ha l'obbligo di controfirmare la domanda suddetta dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla Concessione goduta, rimanendo obbligato ad osservare tutte le condizioni prescritte nel presente regolamento, fino a quando il nuovo proprietario non abbia ottenuto il riconoscimento del subingresso nella Concessione.

In caso di variazione d'uso, incombe l'obbligo al Concessionario di inoltrare al Concedente istanza di variazione.

Art.17 - Spostamento di condotte

Lo spostamento delle condotte demaniali di norma non è ammesso. In caso di situazioni preesistenti che possano pregiudicare l'esercizio dell'acquedotto stesso le richieste di spostamento di condotte saranno di volta in volta valutate.

In ogni caso, l'area da permutare deve essere pari o superiore al tracciato esistente.

Le spese relative all'opera, nonché l'atto di permuta e relative imposte, tasse ecc. sono a totale carico del Concessionario.

Art.18 – Distanza delle costruzioni dalle condotte

Non è in nessun caso ammessa la costruzione di fabbricati, costruzioni e/o altre opere fisse a confine con le fasce demaniali, in ogni caso deve essere rispettata la distanza dai confini che non può essere, per i fabbricati di qualsiasi destinazione o uso nonché per ogni tipologia di costruzione, inferiore ai 5 m. Analogamente le opere fisse che non ricadono nella categoria delle costruzioni debbono rispettare le norme più restrittive previste del codice civile o dai vigenti strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe alla predetta distanza in casi particolari, valutati ad insindacabile giudizio del Concedente o/e del Gestore e nel caso di costruzioni di esistenti; in tali casi è ammessa una deroga dalla predetta distanza ma in ogni caso non può essere mai inferiore ai 2 mt, con esplicita rinuncia da parte

del Concessionario ad ogni tipo di azione risarcitoria del danno in caso di rotture e/o qualsivoglia intervento del Gestore sull'acquedotto.

Art.19 - Variazione residenza del Concessionario

In caso di variazione della residenza o del domicilio del Concessionario incombe a questi l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta al Concedente ed al Gestore; l'ufficio competente effettuerà le dovute rettifiche, sia sugli atti di Concessione sia sulle schede che sui registri dei ruoli.

Art.20 - Norme per la esecuzione dei lavori

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Gestore la data di inizio dei lavori con almeno cinque giorni di anticipo.

I lavori oggetto della Concessione, dovranno essere iniziati entro un mese dalla data di stipula del presente atto ed ultimati entro i tempi previsti nel provvedimento di autorizzazione e comunque ultimati entro un anno dall'inizio dei lavori. Qualora ricorrono giustificati motivi è facoltà di del Gestore di prorogare i termini di cui sopra. Durante l'esecuzione dei lavori interessanti il suolo o il sottosuolo pubblico, il Concessionario oltre le norme tecniche e pratiche previste dalle Leggi per regolamenti in vigore, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di Concessione:

- non arrecare disturbo o intralci di alcun genere ad altri Concessionari;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi dell'Amministrazione, soprattutto materiali tossici che potrebbero per negligenza penetrare in profondità, ed inquinare le acque;
- evitare scarichi di acqua sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme richieste dalla situazione dei luoghi o imposte da Leggi o regolamenti;
- evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare pericoli e danni alle pertinenze Demaniali ed a terzi;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati nel predisporre mezzi necessari ad evitare danni per i quali il Concedente o il Gestore non assume alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul Concessionario.

Art.21 - Obblighi del Concessionario

L'atto di Concessione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Il Concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta del personale del Gestore, l'atto di Concessione e/o Autorizzazione. E' pure fatto l'obbligo al Concessionario oltre che assumere

le disposizioni previste dal presente Regolamento, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa. L'atto di Concessione è rilasciato a titolo personale e non ne è consentita minimamente la cessione, salvo quanto previsto dall'art. 16.

Art. 22 - Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di Autorizzazione e/o di Concessione che verrà rilasciato in Sanatoria.

In tal caso alla domanda intesa ad ottenere l'Autorizzazione o Concessione l'interessato ha obbligo di darne immediata comunicazione via pec o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare le condizioni d'urgenza.

Art.23 - Costi istruttoria pratica e cauzione e canone annuo

Costi di istruttoria pratica sono determinati in € 200,00 essi ricomprendono le spese di sopralluogo iniziale, il picchettamento della condotta, l'assistenza ai lavori, il rilascio del provvedimento concessorio. In casi di particolare complessità il Gestore si riserva la facoltà di richiedere una integrazione economica, dietro la stesura di dettagliato preventivo.

Per l'esecuzione dei lavori in prossimità della condotta il Gestore richiederà, in funzione delle lavorazioni da eseguire un deposito cauzionale adeguato, o specifica polizza fideiussoria, che sarà restituito o svincolato dopo il collaudo dei lavori.

Per la voltura delle concessioni sarà corrisposto anticipatamente l'importo di € 20,00.

I canoni annui, da corrispondere anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno al Gestore, sono determinati in funzione della tipologia di concessione come di seguito riportato:

A. CIVILI ABITAZIONI

- passi carrabili € 31,96 fino alla larghezza di ml 3;
- passi carrabili € 5,00 (per ogni metro eccedente la lunghezza di ml 3 approssimazione in eccesso all'unità);

- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile con recinzione, 4 €/mq con un minimo di € 50,00;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile senza recinzione, 3 €/mq con un minimo di € 31,96;
- attraversamenti con condutture, cavi ecc. € 50,00 ¹ ;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola con recinzione, 2 €/mq per ogni anno solare con un minimo di € 31,96;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola senza recinzione, 1 €/mq per ogni anno solare con un minimo di € 31,96;
- parallelismi con condotte 0,5 €/ml;

B. ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI - COMMERCIALI E GESTORI DI SERVIZI A RETE

- passi carrabili € 50,00 (per ogni attraversamento fino alla lunghezza di ml 4);
- passi carrabili € 10,00 (per ogni metro eccedente la lunghezza di ml 4 approssimazione in eccesso all'unità);
- attraversamenti con condutture, cavi ecc. € 75,00 ²;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile con recinzione, 5 €/mq con un minimo di € 50,00;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile senza recinzione, 4 €/mq con un minimo di € 31,96;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola con recinzione, 3 €/mq con un minimo di € 31,96;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola senza recinzione, 2 €/mq con un minimo di € 31,96;
- parallelismi con condotte 1 €/ml;

¹ Da tali canoni sono esclusi gli attraversamenti sottostanti la condotta idrica posti ad una distanza non inferiore a 60 cm e con idonea protezione

² L'utente titolare di più concessioni per lo stesso immobile o complesso immobiliare in caso di attraversamento con tubi o cavi corrisponderà solo il canone più alto.

Per i comuni gli importi sono ridotti al 25% di quelli stabiliti per le civili abitazioni. Gli altri Enti o società pubbliche sono accomunati alle attività industriali – artigianali.

In casi di particolare complessità il Gestore si riserva la facoltà di proporre all'ERSI Abruzzo, una tariffa specifica.

Art.24 – Accertamento d'ufficio

Nel caso di accertamento d'ufficio di abusi, ovvero della presenza di opere non autorizzate, attraversamenti parallelismi e qualsiasi altro tipo di interferenza o utilizzo il Gestore si riserva il diritto di inserire a ruolo d'ufficio il titolare applicando una sanzione di € 516,46, nonché di richiedere i canoni pregressi per il quinquennio precedente ex art. 2948, n. 4, C.C. l'accertamento, oltre a tutti i costi di istruttoria pratica previsti dal vigente regolamento. Resta il diritto di rivalersi nelle sedi opportune per la tutela dell'integrità dei beni demaniali.

Art.25 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Disciplinare per l'organizzazione e la gestione del S.I.I. approvato con D.G.R. Abruzzo n. 979 del 28.08.2006 ed alle norme vigenti in materia.

Tutti gli importi previsti nel presente allegato sono da intendersi IVA di legge esclusa e saranno oggetto annualmente di aggiornamento ISTAT.

Approvato con Verbale C di A. n. 03 del 16 marzo 2021